STATUTO

DELL' ORDINE EQUESTRE

DI S. MARINO

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL COMMEND. GAETANO NOBILE
Via Salata a' Ventaglieri, 14.
1867

Il Consiglio Sovrano della Repubblica di San Marino, correndo il secolo decimoquinto dalla fondazione della medesima, essendo Roggenti di Essa Giuliano Belluzzi e Michele Ceccoli la prima volta, nei generali Comizi del giorno tredici di Agosto dell' anno di nostra salute mille ottocento cinquantanove,

Compreso dalla più viva gratitudine verso la Provvidenza di Dio O. M., verso il Santo Autore della Repubblica Marino; verso quei Sovrani che hanno sempre favorito con predilezione la Repubblica stessa;

Compreso eziandio dalla necessità di mostrarsi riconoscente verso Quelli che hanno coóperato efficacemente con segnalati servigî alla salute e al decoro della Repubblica, o che si resero grandemente benemeriti dell' umanità, delle scienze, delle arti,

HA DECRETATO

Art.° I.° È istituito ad onore e gloria di Dio O. M. un Ordine Equestre per il Merito Civile e Militare, sotto l'invocazione di S. Marino Protettore della Repubblica.

Art.° II.° L'Ordine ha cinque gradi, cioè:

Cavalier Gran Croce,
Cavalier Grand'Uffiziale,
Cavaliere Uffizial Maggiore,
Cavaliere Uffiziale,
Cavaliere.

Art.° III.° La facoltà di conferire l'Ordine risiede esclusivamente nel Consiglio Sovrano.

Art.° IV.° I tre gradi superiori sono destinati specialmente a ricompensare i segnalati servigi resi alla Repubblica: gli ultimi due sono destinati a ricompensare i segnalati servigi resi all'umanità, alle scienze, alle arti.

Art.° V.° Il primo grado dell' Ordine si conferisce ordinariamente ai Sovrani, ai membri delle Famiglie regnanti, agli alti Funzionarii d'uno Stato, e straordinariamente anche a quelli, i quali abbiano per servigi straordinarii altamente meritata una tale ricompensa.

Il secondo grado si suol conferire d'ordinario ai Diplomatici ed agli Ufficiali Generali.

Il terzo grado si può conferire ad ogni altra classe di persone.

Art.° VI.° Il quarto poi ed il quinto grado si conferisce secondo i meriti delle persone, per i motivi espressi nell'ultima parte dell'Art.° IV.°

Art.° VII.° La Reggenza nel presentare al Consiglio Sovrano gl'individui da decorarsi, è in obbligo di presentare nello stesso tempo una memoria scritta da trascriversi negli atti di quella tornata: nella qual memoria, dopo aver constatata la posizione sociale dell'individuo, si dovrà dettagliatamente render ragione 1° dei meriti personali che lo distinguono, 2° dell'importanza dei servigî che ha resi alla Repubblica; ovvero dell'estensione dei servigî che ha resi all' umanità, alle scienze, od alle arti. In seguito di ciò il Consiglio Sovrano non viene immediatamente alla deliberazione, ma ben si nella tornata successiva, e secondo le norme che regolano le deliberazioni del Consiglio stesso.

Art.° VIII.° La Reggenza non potrà far leggere nelle tornate del Sovrano Consiglio petizioni o memorie dirette a conseguire il conferimento dell' Ordine, sia per il petente, sia per altri indicati dal petente stesso, in forma diversa da quella voluta nell' Art.° precedente.

Art.° IX.° Il Diploma verrà sottoscritto dai Reggenti, dal Segretario dell'Interno, e da quello degli Affari Esteri.

Art.° X.° La Croce dell'Ordine è d'oro smaltata in bianco, pomata d'oro nel centro delle estremità birostrali delle aste; accantonata da quattro torri di oro; caricata da un aureo scudo rotondo cerchiato di azzurro coll' effigie di S. Marino nel centro da un lato, e l'epigrafe = S. MARINO PROTETTORE = nel suo cerchio, collo Stemma Sammarinese dall'altro e il motto = MERITO CIVILE E MILITARE = nel cerchio; cimata da una corona chiusa d'oro, e appesa ad un nastro di seta ondeggiata, tagliato longitudinalmente da liste alternate, quattro azzurre e tre bianche e cogli orli bianchi.

La Croce del primo grado è di 60^{mm} di diametro, e va appesa dal nastro a tracolla largo 100^{mm} da destra a sinistra; quella del secondo e terzo grado ha 45^{mm} di diametro, e si porta al collo appesa al nastro largo 55^{mm}; quella del quarto e quinto grado ha 35^{mm} di diametro, e si porta appesa alla parte sinistra del petto ad un nastro largo 40^{mm}. La differenza fra questi due ultimi gradi sta in ciò, che il quarto richiede il nastro piegato a rosetta.

I Cavalieri poi del primo grado avranno una placca del diametro di 80^{mm}, composta della bianca croce caricata da un azzurro scudo rotondo coll' epigrafe = RELINQUO VOS LIBEROS AB UTROQUE HOMINE = circondata da una ghirlanda di rami di quercia e

di ulivo smaltati al naturale, e addossata ad una raggiera di quattro fasci di raggi d' oro a punta di diamante, alternati da altri quattro fasci di raggi d'argento scannellati e pomati alle estremità. — I Cavalieri del secondo grado porteranno anch' essi un' eguale placca, ma di soli 65^{mm} di diametro.

Art.° XI.° È lecito pure ai Cavalieri di portare all'asola dell'abito una piccola Croce di 20^{mm} somigliante alla grande, appesa ad una sottile catena d'oro, od anche il semplice nastro.

Art.° XII.° I Cavalieri di primo, secondo, terzo, quarto e quinto grado, senza pregiudizio di altro grado onorifico o attivo che avessero conseguito o potessero conseguire nelle Milizie Sammarinesi, sono facoltizzati ad indossare rispettivamente l'uniforme di Generale, di Colonnello, di Luogo-Tenente Colonnello, di Maggiore, e di Capitano delle Milizie stesse, colla differenza che non avranno la ciarpa, e invece delle mostreggiature di panno bianco, le avranno di velluto in seta bianco, e su di esse un aureo ricamo rappresentante una ghirlanda di foglie d'ulivo e di quercia.

Art.° XIII.° La degradazione o sospensione di un insignito avrà luogo dietro le norme prescritte dalle Leggi penali di questa Repubblica, quand'anche il reato corrispondente alla pena comminata da esse Leggi sia stato commesso all' estero, e all' estero sia stato irre-

trattabilmente condannato il colpevole. La Reggenza a questo fine dovrà presentare al Sovrano Consiglio un voto in proposito redatto dall' Avvocato Fiscale.

Art.° XIV.° Si spedisce gratuitamente il Diploma ai Decorati. Il Sovrano Consiglio quando vorrà dare al Decorato una manifestazione particolare di affezione in caso di straordinari servigi ricevuti, unirà al Diploma anche il dono della Croce relativa, il che verrà pure menzionato nel Diploma stesso.

S. Marino li 22 Marzo 1860.

I Reggenti la Repubblica

Cav. P. MALPELI
P. M. BERTI

Il Segretario di Stato per gli affari Interni
I. BONELLI

Il Segretario di Stato per gli affari Esteri
D.co FATTORI

trattabilmente condannato il colpevole. La Reggenza a questo fine dovrà presentare al Sovrano Consiglio un voto in proposito redatto dall' Avvocato Fiscale.

Art.° XIV.° Si spedisce gratuitamente il Diploma ai Decorati. Il Sovrano Consiglio quando vorrà dare al Decorato una manifestazione particolare di affezione in caso di straordinari servigi ricevuti, unirà al Diploma anche il dono della Croce relativa, il che verrà pure menzionato nel Diploma stesso.

S. Marino li 22 Marzo 1860.

I Reggenti la Repubblica

Cav. P. MALPELI
P. M. BERTI

Il Segretario di Stato per gli affari Interni
I. BONELLI

Il Segretario di Stato per gli affari Esteri
D.ro FATTORI